



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE - www.lndpuglia.it – mail: cplnd.lecce@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 68 del 9 Giugno 2022

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

...OMISSIS...

1.2. (CIRCOLARI 30, 31 E 32 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI)

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale le sottoindicate Circolari della L.N.D.:

- **Circolare n. 30 del 3 giugno 2022:**
Legge 398/1991 – ininfluyente, se non oggetto di accertamento, il superamento del limite dei ricavi nell'anno precedente.
- **Circolare n. 31 del 3 giugno 2022:**
30 giugno 2022 – obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione.
- **Circolare n. 32 del 3 giugno 2022:**
Fatturazione elettronica anche per le ASD/SSD in regime forfettario – D.L. n. 36 del 30 aprile 2022.

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 49) relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Si precisa che in occasione di tali attività, le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

Le società inoltre sono tenute a rispettare le norme COVID in vigore.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

puglia.sgs@figc.it

Società Organizzatrice	Luogo	Giorno di	Orario
SSD WOMEN LECCE ARL	C.S. "CAT" Merine – LECCE	16 Giugno 2022	Dalle 17:00 alle 19:00
SSD WOMEN LECCE ARL	C.S. "La Torre" –	23 Giugno 2022	Dalle 17:00 alle 19:00
ASD FABRIZIO MICCOLI	C.S. Comunale – SAN	4-5-6 Luglio	Dalle 18:00 alle 20:00

CENTRI ESTIVI

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: puglia.sgs@figc.it.

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice	Luogo	Giorni di	Referente
ASD FUTURA MONTERONI	C.S. Comunale di Monteroni di	Dal 13/06/2022	Lorenzo Mauro
SSD WOMEN LECCE ARL	C.S. "La Torre" –	Dal 16/06/2022	De Lorenzis

TERZA CATEGORIA

VARIAZIONI GARE

- La partita CARMIANO MAGLIANO – CORSANO 2020 si giocherà sul campo “Cezzi” di Novoli, stesso giorno e stesso orario;
- La partita POLISPORTIVA SOGLIANO – CARMIANO MAGLIANO sul giocherà sul campo “Cezzi” di Novoli, venerdì 10 giugno alle ore 18:30.

GIRONE A - 10 Giornata – RITORNO - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLISPORTIVA SOGLIANO	CARMIANO MAGLIANO	R	10/06/2022 18:30	159 CAMPO COMUNALE "TOTO CEZZI"	NOVOLI	VIA TREPUIZZI

COMITATO PUGLIA
STAGIONE SPORTIVA: 21/22

CLASSIFICA AVULSA
CAMPIONATO.: Terza Categoria Lecce

Pag. 1
GIRONE: A

Societa'	CLASSIFICA GENERALE										CLASSIFICA AVULSA									
	PN	GC	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF	PN	GI	VI	PE	NL	G.F!	G.S!	DIF!				
1 A.S. TRICASE A.S.D.	55	22	17	1	4	70	20	50	2	2										
2 A.S.D. POLIS BAGNOLO	48	22	14	2	6	67	22	45	2	2			2	3	3					
3 A.S.D. KALE POLIS GALLIPOLI	48	22	14	2	6	52	21	31	2	2			2	3	3					
4 A.S.D. SOCCER GUAGNANO	42	22	13	6	3	43	27	16												
5 A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO	37	22	11	7	4	45	28	17												
6 A.S.D. CASTRIGNANO	31	22	9	9	4	52	52	0												
7 ASDPS CORSANO 2020	29	22	8	9	5	44	36	8												
8 U.S.D. CARMIANO MAGLIANO	23	21	6	10	5	29	48	19-												
9 A.S.D. POLISPORTIVA SOGLIANO	16	21	5	15	1	37	80	43-												
10 A.S.D. PRO SAN CATALDO LECCE	15	22	4	15	3	21	51	30-												
11 A.S.D. VIRTUS MORCIANO	14	22	4	16	2	29	63	34-												
12 A.C.D. NUOVA NERETINA	12	22	3	16	3	20	61	41-												

La società AS TRICASE ASD ha vinto il Campionato ed ha acquisito la promozione in Seconda Categoria.
 La società ASD POLIS BAGNOLO acquisisce il diritto di disputare la finale dei playoff, visto il distacco maggiore di 7 punti rispetto alla quinta classificata.
 Le società ASD KALE POLIS GALLIPOLI e la società ASD SOCCER GUAGNANO acquisiscono il diritto di disputare la semifinale dei playoff.

GARE DI PLAYOFF – TERZA CATEGORIA

...omissis...

f) Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato;

g) Le società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play-off. Tale gara sarà disputata in casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione in classifica al termine del campionato.

SEMIFINALE PLAYOFF

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KALE POLIS GALLIPOLI	SOCCER GUAGNANO	GARA UNICA	12/06/2022 19:30	93 CAMPO COMUN. A.BIANCO ER. ART	GALLIPOLI	LUNGOMARE G.GALILEI

FINALE PLAYOFF

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLIS BAGNOLO	VINCENTE SEMIFINALE	GARA UNICA	19/06/2022 17:30	20 CAMPO "MUNDIAL 82"	BAGNOLO DEL SALENTO	VIA PROVINCIALE PER CANNOLE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R		
CARMIANO MAGLIANO	- CORSANO 2020	2 - 1
CASTRIGNANO	- PRO SAN CATALDO LECCE	2 - 2
NUOVA NERETINA	- SOCCER GUAGNANO	2 - 4
POLIS BAGNOLO	- KALE POLIS GALLIPOLI	2 - 2
TRICASE A.S.D.	- POLISPORTIVA SOGLIANO	7 - 1

GARE DEL 5/ 6/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

MELELEO PIERLUIGI (CASTRIGNANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SCIGLIUZZO UMBERTO (KALE POLIS GALLIPOLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FRANCONE PAOLO (CARMIANO MAGLIANO) ANTONACI SALVATORE (CORSANO 2020)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCHIROSI GIUSEPPE (KALE POLIS GALLIPOLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

JARJOU BAKARY (CARMIANO MAGLIANO) GUERRIERI SIMONE (SOCCER GUAGNANO)

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

FINALE			
FUTURA MONTERONI	- SOGLIANO CAVOUR 2021	5 - 3	

La società ASD FUTURA MONTERONI ha vinto il Campionato. La Delegazione Provinciale LND di Lecce si congratula con la società per il prestigioso successo acquisito.

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

FINALE			
POLISPORTIVA GALATONE	-	CASTROMEDIANO 2003	9 - 4

La società ASD POLISPORTIVA GALATONE ha vinto il Campionato. La Delegazione Provinciale LND di Lecce si congratula con la società per il prestigioso successo acquisito.

ALLIEVI UNDER 16 PROVINC. -LE-

VARIAZIONI GARE

- La partita NARDO' SRL SQ. B – NOVOLI si giocherà il 17 Giugno 2022 alle ore 18:00 sul Campo "Europa Sport" di Nardò.

GIRONE A - 2 Giornata – RITORNO E RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NARDO'SRL	GIALLOROSSI ARADEO	R	12/06/2022 10:00	152A CAMPO EUROPA SPORT (CAMPO C) *	NARDO	STR. PROV.NARDO- COPERTINO
NOVOLI	NARDO'SRL sq.B	R	15/06/2022 18:45	159 CAMPO COMUNALE "TOTO CEZZI"	NOVOLI	VIA TREPUIZZI
NARDO'SRL sq.B	NOVOLI	A	17/06/2022 18:00	152A CAMPO EUROPA SPORT (CAMPO C) *	NARDO	STR. PROV.NARDO- COPERTINO

GIRONE A - 3 Giornata – RITORNO (ULTIMA)

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NARDO'SRL sq.B	GIALLOROSSI ARADEO	R	19/06/2022 10:00	152A CAMPO EUROPA SPORT (CAMPO C) *	NARDO	STR. PROV.NARDO- COPERTINO
NOVOLI	NARDO'SRL	R	22/06/2022 18:45	159 CAMPO COMUNALE "TOTO CEZZI"	NOVOLI	VIA TREPUIZZI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata – A/R		
NARDO'SRL	- NARDO'SRL sq.B	1 - 1
(1) NARDO'SRL sq.B	- NARDO'SRL	1 - 2

(1) - disputata il 05/06/2022

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV.-LE

VARIAZIONI GARE

- La partita POLISPORTIVA GALATONE – LECCE SOCCER ACADEMY si giocherà l'11 Giugno 2022 alle ore 18:00 sul Campo "Rizzo" di Galatone;
- La partita NOVOLI – NARDO SRL si giocherà il 13 Giugno 2022 alle ore 18:45 sul Campo "Cezzi" di Novoli;
- La partita FUTURA MONTERONI SQ. B – GIALLOROSSI ARADEO si giocherà il 13 Giugno 2022 alle ore 18:00 sul campo di Monteroni;
- La partita LEVERANO FOOTBALL – GOLEADOR MELENDUGNO si giocherà il 15 Giugno 2022 alle ore 18:30 sul campo di Leverano.

GIRONE A - 7 Giornata – RITORNO (ULTIMA)

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLISPORTIVA GALATONE	LECCE SOCCER ACADEMY A RL	A	11/06/2022 18:00	92A CAMPO COMUNALE "GIGI RIZZO"E.A	GALATONE	VIA LECCE(CON.MAD.NA D.GRAZIE)
FUTURA MONTERONI sq.B	GIALLOROSSI ARADEO	A	13/06/2022 18:00	144 CAM.COM.DI MONTERONI DI LECCE	MONTERONI DI LECCE	VIA COPERTINO
NOVOLI	NARDO'SRL	A	13/06/2022 18:45	159 CAMPO COMUNALE "TOTO CEZZI"	NOVOLI	VIA TREPUZZI

GIRONE B - 7 Giornata – RITORNO (ULTIMA)

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KICK OFF ACADEMY A R.L.	NOVOLI sq.B	A	11/06/2022 18:00	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO
NARDO'SRL sq.B	REAL SOCCER LEVERANO	A	11/06/2022 16:00	152A CAMPO EUROPA SPORT (CAMPO C) *	NARDO	STR. PROV.NARDO-COPERTINO
LEVERANO FOOTBALL	GOLEADOR MELENDUGNO	A	15/06/2022 18:30	155 CAMPO COMUNALE LEVERANO E.A.	LEVERANO	VIA MARCHE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - A			
FUTURA MONTERONI	- KICK OFF ACADEMY A R.L.	2 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A				GIRONE B - 5 Giornata - A			
FUTURA MONTERONI sq.B	- LECCE SOCCER ACADEMY A RL	0 - 8		(1) KICK OFF ACADEMY A R.L.	- REAL SOCCER LEVERANO	0 - 3	
(1) GIALLOROSSII ARADEO	- NARDO'SRL	0 - 1		(1) LEVERANO FOOTBALL	- FUTURA MONTERONI	3 - 2	
POLISPORTIVA GALATONE	- COPERTINO CALCIO	2 - 0		(2) NOVOLI sq.B	- GOLEADOR MELENDUGNO	0 - 4	

(1) - disputata il 06/06/2022

(1) - disputata il 04/06/2022
(2) - disputata il 06/06/2022

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 6 Giornata - A			
REAL SOCCER LEVERANO	- LEVERANO FOOTBALL	3 - 2	

GARE DEL 4/ 6/2022

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RUGGIO ALEX (FUTURA MONTERONI)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PUGLIA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro Carrozzini (Relatore) e dell'Avv. Nicola Fantetti (Componente), del Sig. Pasquale Cariello (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella seduta del 30 Maggio 2022 ha adottato la seguente

DECISIONE

Relativamente

all'atto di deferimento della Procura Federale datato 6 maggio 2022, promosso a carico:

- a. del Sig. Giuseppe De Cagna, in qualità di dirigente dell'ASD De Cagna 2010 Otranto;
- b. dell'ASD De Cagna 2010 Otranto.

PREMESSA

Con atto di deferimento datato 6 maggio 2022, la Procura Federale promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. De Cagna Giuseppe, quale dirigente dell'ASD De Cagna 2010 Otranto, per violazione degli artt. 4, comma 1 e 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, nel corso dell'attività istruttoria, aveva accertato che lo stesso aveva proferito, su piattaforma social Facebook, sulla pagina della ASD De Cagna 2010 Otranto, sulla propria pagina personale e sul portale della testata giornalistica "Salentosport.net", le seguenti frasi: ***"A voler pensar male questa rivoluzione è stata più utile alle elezioni della LND Puglia del 2021 che al calcio di questa terra"; "Un'assurdità, è tutto allucinante. Sono due anni che protesto e ci metto la faccia – va giù duro De Cagna – di fronte ai vertici del calcio pugliese e del suo presidente, ho preso anche squalifiche perché quando non si hanno considerazioni plausibili da contrapporre, si squalificano si multano le voci fuori dal coro"; "(...) nei momenti di rinnovo i giochi sono già fatti, questi signori da poco rieletti per l'ennesima volta raccolgono le deleghe dalle varie società per votarsi da soli il giorno in cui si vota, ci sono i galoppini che girano per tempo per prendersi queste deleghe in cambio di favori di vario genere ed anche inimmaginabili, come iscrizioni a rate ecc. ecc., quindi fin quando ci saranno più lecchini che imbianchini questi signori continueranno a rovinare il calcio pugliese e poi anche quello nazionale, perché questi fenomeni che sono al comando state tranquilli che verranno eletti a livello nazionale perché sono organizzati abbastanza bene, poi facilitati dai soldi che gestiscono che sono tantissimi."***

Tali espressioni, sempre a mente della prospettazione della Procura Federale, erano da ritenersi obiettivamente offensive, poiché tali da ledere direttamente il prestigio ed il decoro propri tanto del Comitato regionale e del suo Presidente, quanto della Federazione intesa nel suo complesso, revocando in dubbio il rispetto e soprattutto la credibilità degli organi direttivi della Federazione, sia a livello regionale che nazionale, nonché di tutto sistema e la struttura dirigenziale del mondo del calcio, finendo per travalicare qualsivoglia pur legittimo esercizio del diritto di critica e di opinione.

Riteneva, inoltre, la Procura Federale che, da tali atti e comportamenti, conseguisse la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva della società ASD De Cagna 2010 Otranto, per la quale - all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione - era tesserato il Sig. De Cagna Giuseppe, in qualità di vice presidente dotato di poteri di rappresentanza.

Il processo veniva discusso all'udienza del 30 maggio 2022, ove compariva il solo rappresentante della Procura Federale Avv. Raffaele Di Ponzio - che concludeva con la seguente richiesta di adozione di sanzioni disciplinari: **a.** al sig. De Cagna Giuseppe l'inibizione per mesi 3; **b.** all'ASD De Cagna 2010 Otranto l'ammenda di € 600,00.

All'esito della Camera di Consiglio il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 141 del 30.5.2022.

MOTIVAZIONE

La tesi accusatoria esposta dalla Procura Federale, oltre a non essere stata contestata dagli incolpati, è risultata documentalmente provata.

Infatti, in allegato all'atto di deferimento del 6.5.2022, risultano essere presenti gli stralci delle frasi e delle parole riportate in premessa, tratte dalla piattaforma social Facebook, rinvenibili sulla pagina dell'ASD De Cagna 2010 Otranto, sulla pagina personale dello stesso De Cagna e presenti anche sul portale della testata giornalistica "Salentosport.net".

Tale compendio probatorio non è mai stato disconosciuto dagli incolpati, né mai oggetto di successiva rettifica e/o abiura di qualsivoglia natura.

Significativo, in tal senso, è il comportamento processuale dei soggetti sottoposti a deferimento che, pur avendo

ritualmente ricevuto la notifica del provvedimento in esame, hanno preferito rimanere contumaci.

Appare evidente che il contenuto delle frasi e delle parole proferite dal sig. De Cagna integri specificatamente la violazione di cui al combinato disposto degli artt. 4 comma 1 e 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dato il loro inequivoco contenuto offensivo e denigratorio che travalica, obiettivamente, il pur legittimo esercizio del diritto di critica e di opinione.

A tanto consegue, essendo stato dimostrato documentalmente (cfr. posizione tesseramento, fogli 18 e 19, del dirigente interessato allegato all'atto di deferimento) che, all'epoca in cui il sig. De Cagna proferiva le suddette espressioni, costui ricoprì la carica di vice-presidente, dotato dei poteri di rappresentanza dell'ASD De Cagna 2010 Otranto: ne deriva la responsabilità diretta di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

In merito alle richieste conclusive del rappresentante della Procura Federale si osserva come, ai sensi del combinato disposto degli artt. artt. 4 comma 1 e 23 commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, alla sanzione sportiva dell'inibizione per il dirigente consegue per costui anche l'ammenda che, inoltre, deve essere comminata alla società di appartenenza per un pari importo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 82 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al deferimento in esame

DELIBERA

- 1) di infliggere al sig. Giuseppe De Cagna, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 comma 1 e 23 commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva dell'inibizione per mesi 3 e l'ammenda pari ad € 400,00;
- 2) di infliggere all'ASD De Cagna 2010 Otranto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 comma 1 e 23 commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva dell'ammenda pari ad € 400,00.

Pubblicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 9 Giugno 2022.

**IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)**

**IL DELEGATO
(Luana De Mitri)**



**A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 30

Oggetto: Legge n.398/1991 – Ininfluyente, se non oggetto di accertamento, il superamento del limite dei ricavi nell'anno precedente – Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 21-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 21 – 2022

Oggetto: Legge n.398/1991 – Ininfluyente, se non oggetto di accertamento, il superamento del limite dei ricavi nell'anno precedente – Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia

E' stata depositata, il 5 aprile 2022, la sentenza n. 73/1/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, che assume particolare rilevanza in quanto stabilisce che se l'Agenzia delle Entrate non ha elevato accertamento per contestare ricavi non dichiarati nell'anno precedente, non può procedere al mancato riconoscimento, nell'anno successivo, dell'applicazione del regime forfettario previsto dalla Legge n. 398/91, adducendo che il limite dei ricavi dell'anno precedente è superiore a quello stabilito dalla Legge (250.000,00 euro).

Trattasi di un accertamento elevato dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2016 nei confronti di una Associazione Sportiva Dilettantistica, adducendo la circostanza che per l'anno precedente l'Agenzia aveva riscontrato l'esistenza di ricavi per un importo superiore a quello dichiarato. Detto importo, determinato induttivamente, risultava all'Agenzia delle Entrate essere superiore, per il 2015, a 250.000,00 euro, con la conseguenza che, per il 2016, l'Associazione Sportiva non poteva adottare il regime di tassazione forfettaria beneficiando delle disposizioni recate dalla Legge n. 398/91, la quale, come è noto, prevede che, per fruire delle disposizioni in argomento, l'ente sportivo deve aver conseguito, nell'anno precedente, ricavi commerciali per un importo non superiore a 250 mila euro annui (limite poi elevato, dal 2017, a 400.000,00 euro).

Pertanto, l'Ufficio delle Entrate, per l'anno 2016, aveva negato l'applicazione della Legge n. 398/91, accertando, a carico dell'Associazione, redditi determinati con l'applicazione del regime ordinario.

Nel ricorso, l'Associazione ha eccepito l'inesistenza, per il periodo precedente, di avviso di accertamento di un maggior volume di ricavi, sostenendo, quindi, che doveva essere preso in considerazione il volume d'affari dichiarato, per quell'anno, dalla stessa Associazione, di importo inferiore al limite previsto dalla Legge 398/91 (€ 250.000,00).

La CTP di Reggio Emilia ha accolto il ricorso dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, condannando l'Agenzia delle Entrate anche al pagamento delle spese di lite. Infatti, secondo la CTP, l'Ufficio ha violato il principio dell'autonomia di ogni periodo d'imposta, peraltro confermato dalla giurisprudenza di legittimità, dal momento che l'Ufficio medesimo non ha elevato alcun accertamento volto a rettificare i ricavi dell'anno precedente.

Consegue, in assenza di siffatto accertamento, che la verifica e la contestazione del superamento, nell'anno precedente, della soglia stabilita dalla Legge, vieta all'Agenzia la possibilità di addurre a tale superamento la preclusione, per l'anno successivo, al beneficio della Legge n. 398/91, in quanto ciò che è stato dichiarato dal contribuente non può essere modificato se non previo specifico accertamento.

La CTP, inoltre, ha rilevato che era del tutto irrilevante che fossero pendenti i termini per accertare l'annualità precedente.



**A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 31

Oggetto: 30 giugno 2022 – Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 22-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 22 – 2022

Oggetto: 30 giugno 2022 - Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione –

Entro il prossimo **30 giugno**, i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del Codice Civile, tra cui le attività commerciali e, quindi anche le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro, devono, per effetto della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e dell'art. 35 D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019, pubblicare nei propri siti internet o portali digitali, secondo le modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, vantaggi economici di qualunque genere, di importo considerato superiore a 10 mila euro, effettivamente incassati, erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dalle Società controllate di diritto e di fatto, direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni stesse.

Per Pubbliche Amministrazioni si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli IACP, le Camere di Commercio e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Non rientrano nell'obbligo i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni), né le attribuzioni che costituiscono corrispettivo per una prestazione resa, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Gli obblighi di trasparenza non trovano applicazione in caso di importi complessivi nell'anno 2021 inferiori a 10.000,00 euro.

Per quanto riguarda le imprese, sussiste l'obbligo di pubblicare le informazioni rilevanti nella Nota Integrativa del Bilancio d'Esercizio, mentre le Società che redigono il Bilancio in forma abbreviata – ex art. 2435-bis C.C. – che non sono tenute alla redazione della Nota Integrativa, assolvono l'obbligo di trasparenza mediante la pubblicazione delle informazioni nei propri siti internet, come sopra riportato.

L'inosservanza degli obblighi di trasparenza comporta sanzioni pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000,00 euro e con la sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo della pubblicazione entro 90 giorni dalla contestazione. In carenza di tale ultimo adempimento si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute a beneficio dei soggetti eroganti.

Si ricorda che l'obbligo della trasparenza delle informazioni relative al solo anno 2020, è stato prorogato al 1° gennaio 2022 dall'art. 11-sexiesdecies del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021.

Per le informazioni relative all'anno 2021, invece, torna applicabile il termine del 30 giugno 2022.



**A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 32

Oggetto: Fatturazione elettronica anche per le ASD/SSD in regime forfettario – D. L. n. 36 del 30 aprile 2022 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 23-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 23 – 2022

**Oggetto: Fatturazione elettronica anche per le ASD/SSD in regime forfettario –
D. L. n. 36 del 30 aprile 2022 -**

Con la Circolare n. 19 del 6 maggio 2022, pubblicata dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono state fornite le prime indicazioni sulle disposizioni introdotte con l'art. 18, commi 2 e 3 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, con le quali è **stato soppresso il trattamento esonerativo dalla fatturazione elettronica** previsto dall'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, **a favore dei soggetti con proventi commerciali non superiori a 65.000,00 euro, che operano in regime forfettario previsto dalla Legge n. 398/1991.**

Il comma 3 dello stesso art. 18 del D. L. n. 36/2022, stabilisce che le disposizioni si applicano a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nel 2021 abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

Premesso che il Decreto Legge n. 36 è all'esame del Parlamento per la conversione in Legge e che potrebbero essere modificate alcune delle norme in esso contenute, si ritiene opportuno, qualora la Legge di conversione, prevista entro il prossimo 30 giugno, non dovesse prevedere modifiche o proroghe circa l'entrata in vigore delle norme in argomento, fornire ulteriori chiarimenti in ordine alle disposizioni stesse.

In sostanza, per quanto riguarda le ASD e SSD le quali hanno optato per la Legge n. 398/1991 che finora, per non aver superato la soglia di 65.000,00 euro di ricavi commerciali, hanno fruito dell'esonero dalla fatturazione elettronica, dal 1° luglio 2022 potranno continuare a fruire dell'esonero soltanto qualora nell'anno 2021 non abbiano superato la soglia dei **25.000,00 euro**. In caso contrario, dal 1° luglio prossimo dovranno emettere fattura elettronica. Tuttavia, anche i soggetti con ricavi commerciali non superiori a 25.000,00 euro dovranno dal 1° gennaio 2024 adottare la fatturazione elettronica.

Va ricordato che l'utilizzo della fatturazione elettronica comporta la possibilità di riduzione di due anni dei termini di prescrizione dell'accertamento per quanto concerne IVA e imposte sui redditi sempre, però, a condizione che tutti i pagamenti avvengano con bonifico bancario o postale, carta di debito o credito, assegno bancario, circolare o postale con la clausola di non trasferibilità.

Per godere della riduzione dei termini di decadenza i soggetti devono comunicare, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi barrando l'apposita casella posta nel rigo RS 269 dei modelli Redditi Società di capitali e Redditi ENC. In carenza di detta comunicazione la riduzione non è applicabile.

L'art. 18 del D.L. n. 36/2022, al secondo periodo del comma 3 prevede che per i nuovi soggetti obbligati alla fatturazione non saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 471/1997, se la fattura elettronica sarà emessa, nel primo trimestre, oltre i 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ma, comunque, entro il mese successivo.

Gli enti non commerciali che svolgono soltanto attività istituzionale e, quindi, non sono forniti di partita IVA sono considerati consumatori finali; per la ricezione delle fatture potranno dotarsi di un indirizzo pec.

Al momento della conversione in Legge del D.L. n. 36 in oggetto, sarà cura della L.N.D. informare le Società e le Associazioni destinatarie della presente, delle eventuali modifiche che potranno essere apportate.